

**TRIBUNALE DI MESSINA**

Seconda sezione civile

**Decreto**

ex art. 67 CCII

Il Presidente delegato

dott. Giuseppe Minutoli

esaminati gli atti della procedura ex legge n. 3/2012 iscritta al n. **3040/2022 R.G.**  
**VG**, sull'istanza di

**MARCHETTI MARCO**, c.f. **MRCMRC82S02F158Z**, rappresentato e difeso dall'avv.  
Giorgia Pruiti Ciarello,

depositata in data 15 settembre 2022 e diretta alla omologazione della "*proposta di piano del consumatore per la composizione della crisi da sovraindebitamento ai sensi dell'art. 7, co. 1, legge n. 3/2012*";

considerato che in data 15 luglio 2022 è entrato in vigore il d. lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 (c.d. codice della crisi e dell'insolvenza) e che, ai sensi della disciplina transitoria di cui all'art. 390 CCII, soltanto "*(...) le domande di accesso alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento depositati prima dell'entrata in vigore del presente decreto sono definite secondo le disposizioni (...) della legge 27 gennaio 2012, n. 3*";

che, pertanto, **i ricorsi depositati dopo il 15 luglio 2022 (come quello in esame) sono disciplinati in via esclusiva dalle disposizioni del CCII** che prevedono che il sovraindebitato può chiedere

- a) Il concordato minore (art. 74)
- b) la liquidazione controllata (art. 268 CCII)

e, ove rivesta anche la qualità di consumatore,

- c) la ristrutturazione dei debiti del consumatore (art. 67 CCII)

che tale ultimo istituto ha sostituito il piano del consumatore previsto dalla legge n. 3/2012 ed oggetto del presente ricorso, con una disciplina sostanzialmente sovrapponibile alla pregressa normativa;

considerato che, nel contesto del **potere officioso del giudice di qualificare la domanda giudiziale**, il principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato (art. 112 c.p.c.) non osta a che il giudice renda la pronuncia richiesta in base ad una ricostruzione dei fatti autonoma, rispetto a quella prospettata dalle parti, nonchè in base alla qualificazione giuridica dei fatti medesimi ed, in genere, all'**applicazione di una norma giuridica diversa da quella invocata dall'istante**, ma implica tuttavia il

divieto per il giudice di attribuire alla parte un bene della vita diverso da quello richiesto (*petitum* mediato) oppure di emettere una qualsiasi pronuncia su domanda nuova, quanto a causa pretendi, che non si fondi, cioè, sui fatti ritualmente dedotti o, comunque, acquisiti al processo, anche se ricostruiti o giuridicamente qualificati dal giudice in modo diverso rispetto alle prospettazioni di parte, ma su elementi di fatto, che non siano, invece, ritualmente acquisiti come oggetto del contraddittorio (Cass. 10 maggio 2018, n. 11289, in tema di *ius superveniens*; Cass. 3 marzo 2021, n. 5832);

ritenuto che nel caso di specie, **essendosi il ricorrente qualificato come consumatore ed avendo prospettato uno strumento di composizione della crisi riservata esclusivamente alla categoria del consumatore, erroneamente invocando una normativa non più in vigore, questo giudice, senza andare oltre le pretese oggetto di domanda e, quindi, senza incorrere in vizio di ultrapetizione, ha il potere/dovere di inquadrare giuridicamente la fattispecie concreta, sussumendola oggi nell'istituto di nuovo conio della ristrutturazione dei debiti del consumatore (artt. 67 ss. CCII);**

considerato che occorrere rettificare l'iscrizione a ruolo del ricorso, non più di pertinenza del registro Volontaria giurisdizione ma del nuovo **registro concorsuale SIECIC** nell'ambito del c.d. procedimento unitario (codice oggetto: 473458, codice rito: PU08, codice descrizione oggetto: ricorso ristrutturazione debiti del consumatore);

che resta salva la necessità di verificare nel merito la sussistenza dei presupposti e requisiti richiesti dal CCII;

rilevato che il ricorso è stato presentato dal debitore, munito di assistenza tecnica del legale di fiducia, con allegata la relazione attestativa dell'OCC;

considerato che, mentre l'art. 7 legge n. 3/2012, nel prevedere che "Il debitore in stato di sovraindebitamento può proporre ai creditori, con l'ausilio degli organismi di composizione della crisi (...) il ricorso", lasciava il dubbio – nella prassi interpretativa – che fosse necessaria l'assistenza tecnica da parte di un legale, adesso il CCII

- a. All'art. 68, co. 1, ultimo inciso, ha chiarito che "*non è necessaria l'assistenza di un difensore*";
- b. all'art. 67, co. 1, ha ribadito che il consumatore sovraindebitato può proporre un piano "*con l'ausilio dell'OCC*" e all'art. 68, co. 1, primo inciso, ha statuito che la "*domanda deve essere presentata al giudice tramite un OCC*";

ritenuto che, a giudizio di questo giudice, **il concetto di ausilio dell'OCC nella nuova normativa è stato rafforzato dall'inciso "tramite un OCC" e dalla normativizzazione della mera facoltatività dell'assistenza tecnica diversa da quella che può, legittimamente, ed anzi deve, fornire l'OCC, che perde la natura di organo terzo di attestazione – ove mai l'abbia avuta – per diventare il vero protagonista anche della attivazione della procedura e, quindi, della redazione e presentazione della domanda;**

che nel caso di specie la proposta ed il piano risultano formalmente proposti senza il (necessario) tramite dell'OCC attestatore, pur se dall'esame del ricorso e dagli atti prodotti, ivi compresa la relazione particolareggiata, emerge chiaramente il ruolo attivo dell'organismo stesso, che ha fatto proprio quel piano; sicché può ritenersi, per il principio di conservazione degli atti processuali, che il presupposto formale sussista;

ritenuta, *prima faciae*, la completezza della documentazione prodotta, ai sensi dell'art. 67, e considerata la relazione dell'OCC;

che peraltro la proposta in esame non contiene alcuna espressa richiesta di omologa del piano, limitandosi a esprimere l'auspicio che essa "*possa essere condivisibile*", potendo comunque tale locuzione interpretarsi come richiesta ex art. 70 CCII, essendo necessaria l'integrazione da parte del ricorrente, per il tramite dell'OCC;

**P.Q.M.**

visti gli artt. 67 ss. CCII,

riqualificata la domanda di **MARCHETTI MARCO, c.f. MRCMRC82S02F158Z** come *ristrutturazione dei debiti del consumatore*, ordina procedersi alla corretta iscrizione a ruolo del fascicolo, con cancellazione dal ruolo della procedura n. 3040/2022 RGVG

dichiara ammissibile la proposta e il piano in esame e, conseguentemente, ne ordina la pubblicazione in apposita area del sito *web* del Tribunale;

manda all'OCC, in persona dell'avv. Edoardo Bucca, d'intesa con il ricorrente, di specificare la domanda, nel rispetto dei requisiti del CCII e, comunque, di provvedere alla comunicazione ai creditori entro trenta giorni da oggi, con gli avvertimenti di cui all'art. 68, co. 2 e 3, CCII e di documentare gli adempimenti comunicativi previsti dall'art. 68, co. 4, CCII;

riserva di provvedere in esito a tale incumbente, fissando per la comparizione del ricorrente e dell'OCC l'udienza del 26 gennaio 2023 ore 10.00, assegnando agli interessati termine sino al 16 dicembre 2022 per il deposito di note difensive.

Si comunichi.

Messina, 3 ottobre 2022.

Il Presidente della II<sup>a</sup> sezione civile  
(Giuseppe Minutoli)

